

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 568

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, commi 1, lettera *s*) e *t*) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 16,
della legge 25 luglio 2005, n. 150)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2005)

Relazione illustrativa

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere s) e t), nonché nell'articolo 2, comma 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.

In particolare, ed in linea generale, il legislatore delegante ha inteso, in primo luogo, con le previsioni contenute negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettera s), della legge 25 luglio 2005, n. 150, riconoscere il ruolo del dirigente amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari, definendone puntualmente i compiti. Ciò sulla scorta della ormai generalmente acquisita consapevolezza di come solo il riconoscimento e la valorizzazione di tale ruolo e professionalità, con la motivazione e responsabilizzazione del dirigente amministrativo che ne conseguono, e di quello rispettivamente spettante al magistrato capo dell'ufficio giudiziario, ed una fattiva sinergia e collaborazione tra tali due diverse componenti degli uffici giudiziari, possono costituire il tramite per il buon funzionamento e l'efficienza degli uffici giudiziari. La legge di delegazione ha, dunque, riconosciuto, in capo ai dirigenti amministrativi, la gestione delle risorse di personale amministrativo, in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno predisposto dallo stesso dirigente amministrativo unitamente al magistrato capo dell'ufficio giudiziario, nonché quella delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli per lo svolgimento del suo mandato, riservando al magistrato capo dell'ufficio la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, oltre alla organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, alle funzioni di "amministrazione dei giudici". Particolare attenzione il legislatore delegante ha poi inteso riservare, con la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge n. 150 del 2005, alla amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudiziari compresi nei quattro grandi distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, prevedendo la costituzione, presso le relative corti di appello, dell'ufficio del direttore tecnico, al cui dirigente è attribuita

l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale nell'ambito dei suddetti uffici giudiziari.

In secondo luogo, il legislatore delegante ha previsto, con la delega di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il decentramento organico del Ministero della giustizia, trasferendo talune potestà decisionali in materia di organizzazione giudiziaria ad organi periferici, le direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, il cui ambito di attribuzioni, sotto il profilo territoriale, è individuato, appunto, su base regionale. Tale rinnovato modello organizzatorio decentrato del Ministero della giustizia, nel rispondere al criterio guida dettato dall'articolo 5 della stessa Costituzione repubblicana - secondo il quale "La Repubblica (...) attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo" - intende, altresì, evidentemente, mutuarne la ratio: garantire, tramite il decentramento, una migliore amministrazione dei servizi relativi alla giustizia, adeguando l'azione amministrativa nel settore alle specifiche e differenziate esigenze degli uffici giudiziari ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di ciascuna direzione regionale o interregionale; e ciò grazie alla miglior conoscenza dei problemi che la maggior vicinanza a tali uffici è in grado di assicurare.

Le evidenti connessioni esistenti tra le due discipline che il legislatore delegante ha chiamato il Governo ad adottare - da un lato, l'individuazione delle competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, con l'istituzione dell'ufficio del direttore tecnico presso le grandi corti di appello e, dall'altro, il decentramento del Ministero della giustizia - discipline che, nel loro complesso, valgono a ridisegnare il sistema della gestione delle strutture amministrative, intese quali insieme di uomini e mezzi, strumentali all'esercizio della giurisdizione, ha indotto ad un esercizio congiunto delle due deleghe, nel contesto, quindi, del presente unico decreto legislativo.

Alla luce delle connotazioni generali delle deleghe, sopra sinteticamente richiamate, e della premessa da ultimo espressa in ordine alla scelta di un loro esercizio congiunto, si passa, di seguito, all'illustrazione dell'articolato. Esso è stato suddiviso in tre capi: il primo, che comprende gli articoli da 1 a 5, dedicato alla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, il secondo, che comprende gli articoli da 6 a 10, dedicato al decentramento del Ministero della giustizia ed il terzo contenente le disposizioni finali.

L'articolo 1, nel contesto dello sforzo, che è proprio dell'intervento attuato con la legge 25 luglio 2005, n. 150, di ricercare una ripartizione di competenze e poteri, tra il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo, appropriata e coerente con i rispettivi ruoli, definisce

l'ambito di quelli riservati alla dirigenza magistratuale. Confermamente a quanto previsto dalla legge di delegazione - per ragioni, deve ritenersi, sia giuridico costituzionali, che di logica organizzativa - la disposizione si preoccupa, in primo luogo, di salvaguardare l'unitarietà dell'ufficio giudiziario, prevedendo l'unitarietà della relativa titolarità, attribuita al magistrato capo dell'ufficio. Essa riserva poi, al medesimo magistrato capo dell'ufficio, la competenza in ordine ai compiti di "amministrazione della giurisdizione" e di "amministrazione dei giudici", conferendo, in via esclusiva, allo stesso, la competenza ad adottare i provvedimenti "necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico".

Gli articoli 2 e 3, segnano il momento della valorizzazione del ruolo del dirigente amministrativo, al quale sono attribuiti i poteri di gestione delle strutture amministrative, intese come insieme di uomini e mezzi, di supporto all'esercizio della giurisdizione. Tale attribuzione di poteri, oltre che rispondere ad una esigenza di motivazione e responsabilizzazione del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari - esigenza oggi mortificata dall'attuale intreccio di competenze, in materia, tra magistrato capo dell'ufficio giudiziario e dirigente amministrativo e dal ruolo anche gestionale esercitato dal primo, in una posizione di sovraordinazione - muove, inoltre, dal presupposto, da ritenere ormai pressochè generalmente acquisito e condiviso, di come la gestione delle strutture amministrative richieda conoscenze, quelle proprie della scienza ed esperienza dell'organizzazione, ed un orientamento, quello del conseguimento di un obiettivo e di un risultato, che, tradizionalmente, non rientrano nel bagaglio professionale proprio del magistrato, la cui conoscenza ed attività sono, essenzialmente, orientate, alla conoscenza delle regole ed alla garanzia della loro osservanza.

L'articolo 2 attribuisce quindi al dirigente amministrativo, in primo luogo, la responsabilità della gestione del personale amministrativo con funzioni di supporto degli uffici giudiziari, gestione che andrà, peraltro, attuata in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio, oltre che con il programma annuale delle attività da svolgere nel corso dell'anno predisposto dallo stesso dirigente amministrativo unitamente al magistrato capo dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 4. In attuazione di una espressa previsione della legge di delegazione, al dirigente amministrativo è stata attribuita anche la competenza ad adottare direttamente i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, segnatamente, il rimprovero verbale e la censura.

L'articolo 3 attribuisce poi al dirigente amministrativo la gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli per l'espletamento del suo mandato. L'assegnazione di tali risorse è effettuata ad opera del direttore regionale o interregionale territorialmente competente, organo istituito dall'articolo 8, o ad opera dell'amministrazione centrale - a seconda che tali risorse siano strumentali rispetto ad ambiti di competenza decentrata o ad ambiti di competenza rimasta in capo agli organi dell'amministrazione centrale - e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b) e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano le competenze dell'organo politico di vertice e della dirigenza in materia di assegnazione delle risorse. Il provvedimento di assegnazione delle risorse definisce i limiti entro i quali è il dirigente amministrativo è competente ad adottare impegni verso l'esterno con oneri di spesa.

L'articolo 4 introduce il programma delle attività annuali, nuovo strumento di organizzazione degli uffici, prodotto della collaborazione tra il magistrato capo dell'ufficio ed il dirigente amministrativo, a mezzo del quale gli stessi annualmente definiscono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il piano delle attività da svolgere nel corso dell'anno. L'adozione del programma dovrà avvenire, annualmente, entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, a seguito della direttiva generale del Ministro della giustizia per l'attività amministrativa e la gestione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal direttore regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria, dal direttore preposto agli uffici istituiti, ai sensi dell'articolo 5, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi della amministrazione centrale, per quanto di rispettiva competenza. Il comma 2 dell'articolo in esame disegna infine la sequenza procedimentale volta ad attivare i poteri di intervento del Ministro della giustizia per il caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma o di mancata adozione di modifiche dello stesso divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario. In tali casi, qualora il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo non provvedano nel termine perentorio fissato dal Ministro, è previsto un intervento sostitutivo di quest'ultimo il quale incarica degli adempimenti urgenti il presidente della corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente amministrativo del relativo ufficio, mentre provvede direttamente nel caso di inerzia delle corti di appello o della Corte di cassazione.

L'articolo 5 attua la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge n. 150 del 2005, prevedendo l'istituzione, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, dell'ufficio del direttore tecnico, organo di livello dirigenziale generale, costituito, presso tali grandi corti di appello, per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. Nel definire, al comma 3, conformemente ai principi e criteri indicati dalla delega, i compiti demandati all'ufficio, la disposizione riprende quanto poi espressamente chiarito all'articolo 8, comma 3, in ordine alla relazione tra l'ufficio stesso e le, anch'esse neoistituite, direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria, richiamando i poteri di programmazione ed indirizzo spettanti al direttore generale preposto alle suddette direzioni generali regionali o interregionali nei confronti della attività dell'ufficio del direttore tecnico - nei limiti, beninteso, delle competenze devolute alle direzioni generali regionali e interregionali da lui dirette -.

Conformemente alla delega, la disposizione definisce poi, al comma 4, la dotazione di personale dell'ufficio del direttore tecnico e chiarisce, al comma 5, che le strutture dell'ufficio sono riperite mediante lo strumento della locazione finanziaria.

L'articolo 6, che apre il capo II intitolato al decentramento del Ministero della giustizia, prevede l'istituzione dei nuovi organi periferici del Ministero, le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria, chiamati ad esercitare, localmente, le attribuzioni trasferite dall'amministrazione centrale. La specifica individuazione di tali direzioni, della circoscrizione regionale o interregionale che ne segna l'ambito di competenza per territorio, dei distretti di corte di appello in essa ricompresi e delle sedi, è prevista nella tabella allegata allo schema. Al fine assicurare il migliore adeguamento della azione amministrativa delle direzioni generali alle necessità degli uffici giudiziari del territorio, le direzioni interregionali sono state limitate a sole quattro, mediante accorpamento delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise e Calabria e Basilicata. Complessivamente risultano pertanto istituite sedici direzioni generali regionali o interregionali. In relazione alla esigenza di assicurare economicità di gestione o più elevati livelli di efficienza del servizio od alla esigenza di adeguamento delle circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti, è possibile procedere alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali con lo strumento del regolamento di organizzazione, che ha natura di regolamento autorizzato, di cui agli articoli 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 7 individua l'ambito della sfera di attribuzioni delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria, devolvendo alle stesse, in conformità con la delega, le grandi aree funzionali del personale e della formazione, dei sistemi informativi automatizzati, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e delle statistiche (comma 1). Tali aree si connotano come trasversali alla organizzazione per dipartimenti del Ministero della giustizia oggetto del decentramento, interessando sia, in misura preponderante, il Dipartimento per gli affari di giustizia, sia il Dipartimento per la giustizia minorile, sia, infine, il Dipartimento per gli affari di giustizia sia pur, essenzialmente, per ciò che concerne le funzioni dello stesso relative al servizio dei casellari giudiziari. A tale ultimo proposito, si è ritenuto di esplicitare, nella previsione di cui al comma 2, la competenza delle direzioni regionali o interregionali per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari, competenza che, nel testo della legge di delegazione, sembrava ricavarsi, piuttosto, per implicito, dalla riserva alla amministrazione statale del servizio del casellario giudiziale centrale. Esigenze di immediatezza nella ricostruzione del quadro complessivo delle attribuzioni dei nuovi organi periferici e delle attribuzioni che, pur se relative alle aree funzionali sopra indicate, rimangono, conformemente alle previsioni della delega, in capo all'organizzazione burocratica centrale, hanno indotto a ricomprendere anche l'indicazione di queste ultime nel contesto del medesimo articolo 7, al comma 3. La devoluzione alle direzioni generali regionali o interregionali delle grandi aree funzionali del personale e della formazione, dei sistemi informativi automatizzati, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi e delle statistiche, comporterà, come è evidente, oltre che la necessità di una puntuale definizione delle funzioni e dei compiti, inerenti tali aree, attribuiti alle direzioni generali medesime e di quelle che, viceversa, resteranno in capo agli organi dell'amministrazione centrale, un intervento di profonda revisione dell'attuale organizzazione del Ministero della giustizia contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Lo strumento del regolamento di organizzazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stato dunque individuato, al comma 4, come quello idoneo, nell'attuale sistema delle fonti, ad attuare tale inevitabile intervento di revisione dell'organizzazione ministeriale. Da tale intervento non potranno derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 8, oltre a richiamare, a proposito del direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria, la disposizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo ai soggetti che possono rivestire incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero della giustizia, individua, al comma 2, nel suddetto direttore generale, il responsabile dell'intera attività della direzione regionale o interregionale, chiamandolo, altresì, ad attuare i

programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento, ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale è ricompresa la funzione od il compito devoluto alla direzione generale regionale o interregionale, che l'articolo 7, comma 3, lettera a), in ossequio alle previsioni della delega, riserva alla amministrazione centrale. Come anticipato nell'illustrazione dell'articolo 5, l'articolo 8 chiarisce poi, al comma 3, il rapporto tra l'ufficio del direttore tecnico costituito presso le quattro corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo e le direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria, al cui direttore spettano poteri di programmazione ed indirizzo nei confronti della attività dell'ufficio del direttore tecnico, nei limiti, beninteso, delle competenze devolute alle direzioni generali regionali e interregionali da lui dirette. Il comma 4 dell'articolo in esame prevede, infine, la presentazione, da parte del direttore generale regionale o interregionale, con cadenza annuale, ai capi dei Dipartimenti sopra indicati, di una relazione riguardante l'andamento dei servizi, specificandone il contenuto.

L'articolo 9, detta le disposizioni in materia di modifica dell'organico dell'Amministrazione giudiziaria conseguenti all'istituzione delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria.

L'articolo 10, disciplina l'allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali, allocazione alla quale provvedono, per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. La disposizione in esame disciplina inoltre, al comma 2, i poteri di gestione delle risorse finanziarie destinate alla direzione generale regionale o interregionale, la assegnazione delle risorse umane e materiali destinate agli uffici giudiziari, la definizione dei limiti, per gli uffici giudiziari, concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa, nonché, al comma 3, la trasmissione, da parte dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione, al direttore generale regionale o interregionale competente, dell'elenco delle spese sostenute nel semestre per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

L'articolo 11 detta la disciplina transitoria in ordine agli immobili utilizzabili da parte delle direzioni generali regionali e interregionali sino alla data di acquisizione della sede definitiva.

L'articolo 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto. Quanto a quelle contenute nel capo I, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, se ne è previsto l'acquisto di efficacia a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tale regime di acquisto di efficacia non si è ritenuto invece applicabile, alla stregua del disposto di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 25 luglio 2005, n. 150 - che richiama le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, solo "in quanto compatibili" - in relazione alle disposizioni contenute nei capi II e III del decreto. A riguardo, infatti, è apparso indispensabile, al fine di rendere quanto prima operative ed efficaci le nuove strutture decentrate del Ministero della giustizia, avviare prontamente l'iter di costituzione delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria nelle varie sedi previste, prevedendo, a tal fine, l'immediata entrata in vigore ed efficacia delle disposizioni ad esse relative.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI

- a) necessità dell'intervento normativo.

L'intervento è necessario costituendo attuazione della previsione della legge di delega.

- b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulle disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa all'"Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi", del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, recante "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", dell'Ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

- c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Nessun contrasto.

- d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza statale in materia.

- e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Nulla da rilevare.

- f) verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Nulla da rilevare.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

- a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nulla da rilevare.

- b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

- c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Alla abrogazione di eventuali disposizioni incompatibili con quelle del testo proposto, si farà luogo nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 3 e dall'articolo 2, comma 16, della stessa legge 25 luglio 2005, n. 150, ed in conformità con quanto previsto da tale disposizione.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Sono coinvolti il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Nulla da rilevare.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Vedi relazione illustrativa.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare.

e) Aree di criticità.

Nulla da rilevare.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE							
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA							
PROVVEDIMENTO PROPOSTO							
Decreto legislativo recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, a norma, rispettivamente, degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere s) e t), e dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 luglio 2005, n. 150.							
d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	decreto-legge	d. lgs.	d.P.R.	d.P.C.M.	d.m.	Altro

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	Nuovo	
	descrizione	G .M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	Progetto Ordinamento della magistratura	GS-3

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO					
Primarie			Secondarie		
tipo	Data	Numero	tipo	Data	numero
legge	25 luglio 2005	150			
legge	23 ottobre 1960	1196			
D.P.R.	30 giugno 1972	748			
R.D.	30 gennaio 1941	12			

STANZIAMENTI DI BILANCIO							
U.P.B. Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze							
e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	event. oneri a regime				
importo	importo	importo	importo				
7.697.722	14.394.914	14.394.914	14.394.914				

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI		
tipo	contenuto	Scadenza
D.P.R. (Art.6, co. 4)	Definizione delle funzioni e dei compiti delle direzioni regionali e interregionali e revisione dell'organizzazione del Ministero della giustizia	180 giorni dall'acquisto di efficacia del decreto
Art. 9, co. 1	Individuazione delle figure professionali nell'ambito delle direzioni generali regionali e intrregionali	Termine previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Art. 9, co. 2	Determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria	

RELAZIONE TECNICA

**Ai sensi dell'Art.11 ter della legge 468/1978 e successive
modificazioni e integrazioni**

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: *SU INIZIATIVA GOVERNATIVA*

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI MAGISTRATI CAPI E DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI NONCHE'DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, A NORMA, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTICOLI 1, LETTERA A) E 2, COMMA 1, LETTERE S) E T), E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2005, N.150.

B) Amministrazione proponente *Ministero della giustizia*
Amministrazione competente *Ministero della giustizia*

C) TIPOLOGIA DELL'ATTO

Schema Decreto Legislativo

E) Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	1.	Articolo 5 comma 1
	2.	Articolo 5 comma 4
	3.	Articolo 6 comma 1
	4.	Articolo 9 comma 1

PER LA COPERTURA	1.	Articolo 12 comma 1
		Articolo 12 comma 2

F) Il provvedimento NON comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) L'articolo 5, comma 1, prevede presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, la costituzione dell'Ufficio del direttore tecnico per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale. Gli oneri a carico dello Stato sono relativi alle spese di allestimento delle istituende strutture.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Arredi ed attrezzature da acquisire in locazione finanziaria (canoni annuali)

Numero Uffici tecnici	4
Numero uffici di supporto (4 per ogni Corte di appello)	16
Canone di locazione annuo unitario (contratto quinquennale)	€ 4.000,00

C.2) Metodologia di calcolo

Oneri per arredi e attrezzature da acquisire in locazione finanziaria

Anno 2005 (calcolo su 9 mesi)

$16 \text{ (uffici)} \times € 4.000,00 = € 64.000,00 = € 48.000,00 \text{ (9 mesi)}$

Anno 2006 e successivi

$16 \text{ (uffici)} \times € 4.000,00 = € 64.000,00 \text{ (12 mesi)}$

A) L'articolo 5, comma 4, prevede la dotazione organica di personale da destinare agli istituendi Uffici tecnici. Ciascun Ufficio, diretto da un dirigente di livello generale, è costituito da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Oneri stipendiali annui lordi

<i>Dirigente generale</i>	€ 132.000,00
<i>C2</i>	€ 36.848,82
<i>C1</i>	€ 33.794,23
<i>B3</i>	€ 30.517,21
<i>B2</i>	€ 28.544,22

C.2) Metodologia di calcolo

Oneri di personale per ciascun Ufficio

	<i>Unità</i>	<i>Costo unitario(€)</i>	<i>Costo totale (€)</i>
<i>Dirigente generale</i>	1	132.000,00	132.000,00
<i>C2</i>	2	36.848,82	73.697,64
<i>C1</i>	3	33.794,23	101.382,69
<i>B3</i>	3	30.517,21	91.551,63
<i>B2</i>	3	28.544,22	85.632,66
<i>Totale</i>			484.264,60

Oneri di personale complessivi

Anno 2005 (calcolo su 9 mesi)

4 Uffici X € 484.264,60 = € 1.937.058,40 = € 1.452.794,00 (9 mesi)

Anno 2006 e successivi

4 Uffici X € 484.264,60 = € 1.937.058,40 (12 mesi)

A) L'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione delle Direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria aventi la sede e la competenza per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi. Si prevede l'istituzione di numero 16 strutture decentrate. Gli oneri a carico dello Stato sono relativi a tutti gli interventi connessi all'approntamento e al funzionamento delle istituende strutture.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa SI

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

<i>Arredi, attrezzature e impiantistica da acquisire in locazione finanziaria</i>	
<i>Onere per ciascuna struttura (canone annuo)</i>	<i>€ 100.000,00</i>
<i>Locazione immobili</i>	
<i>Onere per ciascuna struttura (canone annuo)</i>	<i>€ 80.000,00</i>
<i>Spese di gestione e funzionamento</i>	
<i>Onere per ciascuna struttura (importo annuo)</i>	<i>€ 150.000,00</i>
<i>Totale oneri di funzionamento per ciascuna struttura</i>	<i>€ 330.000,00</i>

C.2) Metodologia di calcolo

Oneri complessivi di funzionamento

Anno 2005 (calcolo su 6 mesi)

16 direzioni X € 330.000,00 = € 5.280.000,00 = € 2.640.000,00 (6 mesi)

Anno 2006 e successivi

16 direzioni X € 330.000,00 = € 5.280.000,00 (12 mesi)

A) L'articolo 9, comma 1, prevede l'aumento della dotazione organica di personale dell'amministrazione giudiziaria da assegnare alle istituende Direzioni regionali o interregionali. Ciascuna struttura, diretta da un dirigente di livello generale, è costituita da 10 unità di personale amministrativo, di cui 1 appartenente alla posizione economica C2, 2 alla posizione economica C1, 4 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa NO

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Oneri stipendiali annui lordi

<i>Dirigente generale</i>	€ 132.000,00
<i>C2</i>	€ 36.848,82
<i>C1</i>	€ 33.794,23
<i>B3</i>	€ 30.517,21
<i>B2</i>	€ 28.544,22

<i>Oneri per straordinario per ciascuna Direzione (ufficio del monitoraggio)</i>	€ 477,25
--	----------

C.2) Metodologia di calcolo

Oneri stipendiali per ciascuna Direzione

	<i>Unità</i>	<i>Costo unitario(€)</i>	<i>Costo totale (€)</i>
<i>Dirigente generale</i>	1	132.000,00	132.000,00
<i>C2</i>	1	36.848,82	36.848,82
<i>C1</i>	2	33.794,23	67.588,46
<i>B3</i>	4	30.517,21	122.068,84
<i>B2</i>	3	28.544,22	85.632,66
<i>Totale</i>			444.138,78

Oneri di personale complessivi

Anno 2005 (calcolo su 6 mesi)

16 Direzioni X (€ 444.138,78 + € 477,25) = € 7.113.856,00 = € 3.556.928,00 (6 mesi)

Anno 2006 e successivi

16 Direzioni X (€ 444.138,78 + € 477,25) = € 7.113.856,00 (12 mesi)

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
TABELLA 1

Articolo..... Comma.....	Anno 2005				Anno 2006				Anno 2007				A regime	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.i.	Annuale	Annuale	Perm.	L.i.	Annuale	Annuale	Perm.	L.i.	Annuale		
Articolo 5 comma 1	- 48.000				- 64.000				- 64.000				- 64.000	
Articolo 5 comma 4	- 1.452.794				- 1.937.058				- 1.937.058				- 1.937.058	
Articolo 6 comma 1	- 2.640.000				- 5.280.000				- 5.280.000				- 5.280.000	
Articolo 9 comma 1	- 3.556.928				- 7.113.856				- 7.113.856				- 7.113.856	
Tabella effetti finanz. Negativi	- 7.697.722				- 14.394.914				- 14.394.914				- 14.394.914	
Tabella effetti finanz. Positivi														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo..... Comma.....	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente		Corrente		Corrente			
	Annuale	c/Cap.	Annuale	c/Cap.	Annuale	c/Cap.		
Tabella effetti finanz. Negativi								
Tabella effetti finanz. Positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo

SEZIONE II bis
Tabella 2.
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo..... Comma.....	Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007					
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.		
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.		Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	
Articolo 5 comma 1	- 48.000			- 64.000			- 64.000			- 64.000			- 64.000			- 64.000		
Articolo 5 comma 4	- 1.452.794			- 1.937.058			- 1.937.058			- 1.937.058			- 1.937.058			- 1.937.058		
Articolo 6 comma 1	- 2.640.000			- 5.280.000			- 5.280.000			- 5.280.000			- 5.280.000			- 5.280.000		
Articolo 9 comma 1	- 3.556.928			- 7.113.856			- 7.113.856			- 7.113.856			- 7.113.856			- 7.113.856		
Tabella effetti finanz. Negativi	- 7.697.722			- 14.394.914			- 14.394.914			- 14.394.914			- 14.394.914			- 14.394.914		
Tabella effetti finanz. Positivi																		
Totale generale effetti finanz. Negativi	- 7.697.722			- 14.394.914			- 14.394.914			- 14.394.914			- 14.394.914			- 14.394.914		
Totale generale effetti finanz. Positivi																		

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo..... Comma.....	Anno 1		Anno 2		Anno 3	
	Corrente		Corrente		Corrente	
		c/Cap.		c/Cap.		c/Cap.
Tabella effetti finanz. Negativi						
Tabella effetti finanz. Positivi						
A regime						
Anno terminale						

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo

**SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 7.697.722	- 14.394.914	- 14.394.914

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi Speciali

- Tabella A	Ministero della Giustizia	- 7.697.722	- 14.394.914	- 14.394.914
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali		- 7.697.722	- 14.394.914	- 14.394.914

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	- 7.697.722	- 14.394.914	- 14.394.914
---------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

.....

.....

.....

.....

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

qualificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

**TIMBRO DI VERIFICA
 DELLA RELAZIONE TECNICA, DATA
 E FIRMA DEL RAGIONIERE
 GENERALE DELLO STATO**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

25 NOV. 2005

Schema di decreto legislativo recante individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento del Ministero della giustizia, a norma, rispettivamente, degli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere s) e t), e dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere s) e t), nonché l'articolo 2, comma 12, della suddetta legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, rispettivamente, ad individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... e del Senato della Repubblica, espressi ..., a norma dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge numero 150 del 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI MAGISTRATI CAPI E DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

ART. 1

(Titolarità dell'ufficio giudiziario)

1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

ART. 2

(Gestione delle risorse umane)

1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 3

(Gestione delle risorse finanziarie e strumentali)

1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero dall'amministrazione centrale, secondo le rispettive competenze e secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4,

comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b) e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 è nominato funzionario delegato.

ART. 4

(Programma delle attività annuali)

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle corti di appello e della Corte di cassazione.

ART. 5

(Ufficio del direttore tecnico)

1. Presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, è costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato "ufficio", per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
2. L'ufficio è organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione è ricompreso il distretto presso la cui corte di appello è costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
4. Il contingente di personale di ciascun Ufficio è costituito da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio può avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione.
5. Le strutture di ciascun ufficio sono reperite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

CAPO II

DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ART. 6

(Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria)

1. Sono istituite, come organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, le direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate nell'allegata tabella A, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni regionali o interregionali ed i distretti in esse compresi.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicità di gestione e più elevati livelli di efficienza del servizio, nonché per adeguare le circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei distretti giudiziari, si procede, senza oneri aggiuntivi e nei limiti delle risorse disponibili, alla istituzione, soppressione o modifica delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria ovvero alla modifica delle sedi delle direzioni regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria.

ART. 7

(Competenza delle direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria)

1. Le direzioni generali regionali ed interregionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:

- a) il personale e la formazione;
- b) i sistemi informativi automatizzati;
- c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
- d) le statistiche.

2. Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di cui all'articolo 6, comma 1, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziari.

3. Rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

- a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;
- b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
- c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
- d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

- f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
- g) il trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- h) i passaggi di profili professionali, la risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;
- i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura.

4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro centottanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto, sono definiti le funzioni ed i compiti, inerenti le aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Col medesimo decreto del Presidente della Repubblica è prevista l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e la definizione dei relativi compiti.

ART. 8

(Direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria)

1. Ad ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria è preposto un direttore generale scelto, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Il direttore generale regionale o interregionale è responsabile dell'intera attività della direzione regionale o interregionale e dell'attuazione dei programmi definiti, sulla base delle direttive generali emanate dal Ministro della giustizia, dal capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, dal capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento di

cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ad essi rispettivamente spettanti in relazione all'area funzionale nella quale è ricompresa la funzione o il compito devoluto alla direzione regionale o interregionale.

3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, svolge compiti di programmazione ed indirizzo dell'ufficio del direttore tecnico costituito presso le rispettive corti di appello, in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 5.

4. Il direttore generale presenta annualmente ai capi dei Dipartimenti di cui al comma 2 una relazione riguardante, per la circoscrizione di competenza:

- a) lo stato dei servizi;
- b) le risorse materiali;
- c) l'informatizzazione;
- d) il personale e la formazione;
- e) i risultati conseguiti anche sotto il profilo economico-finanziario in rapporto all'anno precedente;
- f) il programma delle attività e degli obiettivi per l'anno successivo comprendente la proiezione delle esigenze riferite alle risorse umane, materiali e finanziarie.

5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale è nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

ART. 9

(Organico)

1. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria é aumentato di quindici unità; il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli é conservato nella dotazione organica ed é destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al decreto legge 16 dicembre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. La dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria é altresí aumentata di complessive numero 160 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione delle figure professionali, nell'ambito delle posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

2. Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali, provvede l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con l'assegnazione del personale dirigenziale non generale già incaricato della direzione degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, nonché del personale delle diverse aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette articolazioni e presso l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.

ART. 10

(Risorse)

1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante aperture di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede:

a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate agli uffici giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di mobilità;

c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa.

3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11

(Disciplina transitoria)

1. Sino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, istituito con il decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.

ART. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del capo I del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Agli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del capo II del presente decreto si provvede mediante:

- a) l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150;
- b) l'utilizzo dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

ART. 13

(Entrata in vigore e decorrenza di efficacia)

1. Le disposizioni contenute nel capo I del presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Le disposizioni contenute nei capi II e III del presente decreto entrano in vigore e divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Tabella A
(ART. 6, comma 1)

Istituzione delle direzioni generali regionali ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria

Denominazione	Regione	Distretto	Sede
Direzione interregionale	Piemonte, Valle d'Aosta	Torino	Torino
Direzione interregionale	Umbria, Marche	Perugia, Ancona	Ancona
Direzione interregionale	Abruzzo, Molise	L'Aquila, Campobasso	L'Aquila
Direzione interregionale	Calabria, Basilicata	Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza	Catanzaro
Direzione regionale	Lombardia	Milano, Brescia	Milano
Direzione regionale	Trentino Alto Adige	Trento e Sezione distaccata di Bolzano	Trento
Direzione regionale	Veneto	Venezia	Venezia
Direzione regionale	Friuli Venezia Giulia	Trieste	Trieste
Direzione regionale	Liguria	Genova	Genova
Direzione regionale	Toscana	Firenze	Firenze
Direzione regionale	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
Direzione regionale	Lazio	Roma	Roma
Direzione regionale	Campania	Napoli, Salerno	Napoli
Direzione regionale	Puglia	Bari, Lecce e Sezione distaccata di Taranto	Bari
Direzione regionale	Sicilia	Palermo, Catania, Messina, Caltanissetta	Palermo
Direzione regionale	Sardegna	Cagliari e Sezione distaccata di Sassari	Cagliari